



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LODI

In persona del Giudice del lavoro dr. Elena GIUPPI,
all'udienza del 16 gennaio 2015 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa n. 265 \2014 RG ,discussa alla medesima udienza,promossa da
rappresentato e difeso dagli avv.Federico Fedeli e Sabrina Scala,
elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Milano,via Raffaello Sanzio 36

Ricorrente

contro

INPS-ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, e SCC SPA rappresentato e
difeso dall'avv. Mario Roberto Tarzia ,con elezione di domicilio in Lodi via Besana 4.

Resistente

INARCASSA, Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri e gli Architetti
Liberi Professionisti, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Gianna Maria e Iolanda
Gentile ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, via Hoepli, Galleria Sala dei
Longobardi 2

resistente

Conclusioni:per il ricorrente come da ricorso introduttivo;per l'INPS e INARCASSA come da rispettive
memorie di costituzione

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 20 marzo 2014, l'ing. ~~XXXXXXXXXXXX~~

~~XXXXXXXXXX~~ – premesso di essere lavoratore dipendente del Comune di
~~XXXXXXXXXXXX~~ e di essere iscritto alla gestione ex INPDAP, di
essere iscritto all'Albo degli Ingegneri e di essere titolare di partita Iva –
ha esposto che dall'anno 2005 egli ha svolto attività come libero
professionista versando alla Cassa di previdenza Inarcassa il contributo
c.d. integrativo sull'ammontare del fatturato pur non potendo essere



Quello che qualcuno proprio non vuole capire!

La legge non pone alcuna distinzione in merito alla tipologia di contribuzione cui il reddito frutto della libera professione è assoggettato, essenziale essendo che il reddito non “sfugga” ad una forma obbligatoria di contribuzione.

Pertanto, non rileva che il reddito percepito dal ricorrente negli anni dal 2005 sia stato assoggettato, in base all'ordinamento della Cassa di categoria, al solo c.d. contributo integrativo, commisurato al volume di affari soggetto ad IVA, ai sensi dell'art. 10 l. n. 6 del 1981, e dovuto da tutti gli iscritti agli albi di ingegnere ed architetto, siano o meno iscritti alla Cassa, e non anche al contributo soggettivo di cui all'art. 9 della stessa legge, ciò perché il ricorrente, in quanto lavoratore dipendente iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria, non può contemporaneamente essere iscritto anche all'Inarcassa (art. 21, comma 5, l. n. 6/1981).

Deve pertanto accogliersi la domanda dichiarandosi insussistente l'obbligo del ricorrente di iscrizione alla Gestione separata e di versamento dei contributi richiesti dall'INPS con note del 20 giugno 2011 e del 13 aprile 2012 per gli anni da 2005 a 2012.

3. - Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico di Inps.



4. Sono compensate le spese fra ricorrente e Inrcassa, che non essendo titolare del rapporto previdenziale oggetto di causa, non può considerarsi soccombente in relazione alla domanda proposta.

PQM

definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:

in accoglimento del ricorso proposto dal [redacted] contro Inps e

INARCASSA

accerta l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione del ricorrente alla gestione separata Inps con decorrenza 1 gennaio 2005 e conseguentemente la insussistenza delle relativo credito contributivo come quantificato dall'Inps nell'avviso di pagamento in data 13 aprile 2012 con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di euro [redacted] per i contributi previdenziali relativi agli anni dal 2005 al 2010

Condanna Inps al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente liquidate in euro 2000,00 oltre Iva e cpa; compensa le spese fra ricorrente e Inarcassa.

Termine di 60 giorni per la motivazione.

Così deciso in data 16/01/2013.

Il Giudice

Dott. Elena Giusti

